

REGOLAMENTI

Regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli riguardo al tachimetro e alla sua installazione (*)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'omologazione dei veicoli di categoria L, M e N ⁽¹⁾.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

- 2.1. «Omologazione di un veicolo» indica l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il tachimetro e la sua installazione.
- 2.2. «Tipo di veicolo riguardo al suo tachimetro» indica veicoli sostanzialmente uguali tra loro e che, in particolare, non differiscono negli aspetti sottoelencati:
- 2.2.1. designazione della dimensione dei pneumatici scelti dalla gamma di pneumatici normalmente montati;
- 2.2.2. rapporto globale di trasmissione al tachimetro, compresi eventuali riduttori;
- 2.2.3. tipo di tachimetro, caratterizzato:
- 2.2.3.1. dalle tolleranze del meccanismo di misura del tachimetro;
- 2.2.3.2. dalla costante tecnica del tachimetro;
- 2.2.3.3. dalla gamma di velocità indicate.
- 2.3. «Pneumatici normalmente montati» indica il o i tipi di pneumatici forniti dal produttore sul tipo di veicolo in questione; i pneumatici da neve non si considerano pneumatici normalmente montati.
- 2.4. «Pressione ordinaria di funzionamento» indica la pressione a freddo precisata dal costruttore del veicolo, aumentata di 0,2 bar.
- 2.5. «Tachimetro» designa la parte del dispositivo del tachimetro che indica al conducente la velocità del suo veicolo in qualsiasi momento dato ⁽²⁾.
- 2.5.1. «Tolleranze del meccanismo di misurazione del tachimetro» indicano la precisione del tachimetro stesso, espressa con l'indicazione dei limiti di velocità superiori e inferiori per una gamma di input di velocità.
- 2.5.2. «Costante tecnica del tachimetro» designa la relazione tra l'input di rotazioni o impulsi al minuto e una specifica velocità indicata.

(*) Pubblicazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 della decisione 97/836/CE del Consiglio del 27. novembre 1997 (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(1) Definite all'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3) (doc. TRANS/WP.29/78/Rev. 1/Emend. 2).

(2) Ciò non include la parte «indicatore di velocità» di un tachigrafo che soddisfi specifiche di omologazione che non ammettono una differenza assoluta tra la velocità effettiva e quella indicata, superiore ai valori stabiliti dai requisiti di cui al successivo paragrafo 5.3.